

Obblighi a carico degli Operatori Professionali Registrati (OPR) e degli Operatori Professionali Autorizzati (OPA) a sensi del REG. UE 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante.

1 Tracciabilità

- Ai sensi dell'art. 69 del reg. UE 2016\2031, al fine di individuare più agevolmente la fonte di infestazione di un organismo nocivo da quarantena, è opportuno che gli **OPR siano tenuti a registrare i dati relativi alle piante fornite loro e alle piante che essi forniscono ad altri OP** secondo le modalità seguenti:

1. Un OPR al quale sono fornite piante, prodotti vegetali o altri oggetti registra i dati che gli consentono di identificare per ogni unità di vendita di pianta, prodotto vegetale o altro oggetto gli operatori professionali che l'hanno fornita.
2. Un OPR che fornisce piante, prodotti vegetali o altri oggetti registra i dati che gli consentono di identificare, per ogni unità di vendita di pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, gli operatori professionali ai quali è stata fornita.

Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 si ritengono soddisfatte se sono disponibili i documenti fiscali contenenti i dati che consentono di identificare per ogni unità di vendita le piante cedute e quelle acquisite.

3. Qualora un **operatore autorizzato rilasci un passaporto delle piante (...)** **per un operatore registrato**, tale operatore garantisce al fine di assicurare la tracciabilità la registrazione dei seguenti dati in relazione al suddetto passaporto delle piante:
 - a) l'operatore professionale che ha fornito l'unità di vendita in questione;
 - b) l'operatore professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata fornita;
 - c) informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante.

Queste condizioni si ritengono soddisfatte se viene effettuata la registrazione dei passaporti emessi per ogni unità di vendita.

Per ogni passaporto emesso devono essere registrati i seguenti dati:

- identificativo dell'operatore professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata fornita (cliente);
- specie vegetale;
- tipo di passaporto emesso (PP, PPZP);
- codice di tracciabilità, se richiesto;
- nel caso di commercio di piante tal quale, i dati fornitore delle piante.

Questa registrazione può essere effettuata:

- 1) direttamente sui documenti fiscali che rimangono in azienda;
oppure
- 2) allegata ai documenti fiscali che rimangono in azienda;
oppure
- 3) su un registro predisposto dall'azienda da cui siano facilmente desumibili i dati sopra riportati. In questo caso il registro non necessita di vidimazione del Servizio Fitosanitario.

Le registrazioni di cui sopra devono essere conservate per tre anni dalla data di effettuazione.

Ai sensi dell'art. 70 del reg. UE 2016\2031, gli operatori professionali ai quali sono forniti, o che forniscono piante, prodotti vegetali o altri oggetti, istituiscono sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti di tali piante all'interno e tra i loro siti. Tali informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Questa condizione si ritiene soddisfatta se l'OP istituisce sistemi o procedure di tracciabilità che identificano gli spostamenti di tali piante all'interno e tra i siti che utilizzano. I sistemi o le procedure da utilizzare sono a completa discrezione dell'azienda.

2 Esami per i passaporti delle piante e identificazione e controllo dei punti del processo di produzione e dei punti relativi allo spostamento di piante.

Reg. UE 2016\2031- Art. 90 - Obblighi degli operatori autorizzati

1. Quando un operatore autorizzato intende rilasciare un passaporto delle piante, egli identifica e controlla i punti del suo processo di produzione e i punti relativi allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafo 1, degli articoli 85 e 87 e, se del caso, dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'articolo 54, paragrafo 1, e dell'articolo 86, nonché delle norme adottate ai sensi dell'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 30, paragrafi 1, 3 e 4 e, se del caso, dell'articolo 37, paragrafo 4.

Egli conserva per almeno tre anni i dati riguardanti l'identificazione e il controllo dei suddetti punti.

2. L'operatore autorizzato di cui al paragrafo 1 assicura che, ove necessario, sia impartita una formazione adeguata al suo personale che partecipa all'esecuzione degli esami di cui all'articolo 87, al fine di garantire che possieda le conoscenze necessarie per effettuare gli esami."

Queste condizioni si ritengono soddisfatte quando **l'operatore professionale autorizzato (OPA) prima del rilascio dei passaporti, identifica i punti del proprio processo produttivo e i punti relativi allo spostamento di piante che risultano critici sotto l'aspetto fitosanitario.**

Nel modello sottostante (Modello A) è indicato lo schema minimo per l'individuazione dei punti critici. Nel caso in cui l'azienda abbia la necessità di individuare ulteriori criticità, potrà maggiormente dettagliare l'elenco.

I dati devono essere conservati per almeno 3 anni.

Il Modello A proposto, rappresenta lo schema di analisi dei rischi generali dell'azienda e serve ad indicare quali sono le fasi in cui è necessario esercitare un controllo sul materiale vegetale prodotto.

Il Modello A, se non intervengono elementi che modificano nelle attività svolte dall'azienda, non cambia e può essere riconfermato ogni anno.

Nella parte iniziale del modello A devono essere registrati i dati identificativi dell'azienda, compreso il RUOP e il nominativo della persona di contatto responsabile della comunicazione con l'SFR.

Modello A (contrassegnare i punti critici di interesse)

Attività generali	Punti critici
A) <i>Inizio processo produttivo.</i>	Semina
	Radicazione
	Invasatura
	Trapianto in pieno campo
	Introduzione da altri operatori professionali o da altre unità produttive aziendali per avviare una nuova coltivazione
B) <i>Fase di coltivazione</i>	Coltivazione
C) <i>Fine processo produttivo</i>	Vendita o spostamento
	Acquisto e vendita per commercio diretto

Ogni OPA deve contrassegnare i Punti Critici che identificano il proprio processo produttivo.

Reg. UE 2016\2031- Art. 87 - Esami per i passaporti delle piante

1. I passaporti delle piante possono essere rilasciati solo per piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati sottoposti a un esame scrupoloso a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, dal quale sia risultato che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 85 e, se del caso, all'articolo 86.

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti possono essere esaminati uno per uno oppure per campioni rappresentativi. L'esame riguarda anche il materiale d'imballaggio delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti.

2. L'esame è effettuato dall'operatore autorizzato. (...)

3. L'esame soddisfa tutte le condizioni:

a) è effettuato nei periodi opportuni e tenendo conto dei rischi inerenti;

b) è effettuato nei siti di cui all'articolo 66, paragrafo 2, lettera d) ...

c) consiste almeno in un esame visivo, integrato da:

i) ispezioni, campionamenti e prove da parte dell'autorità competente in caso di sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, o in caso di sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette nella rispettiva zona protetta; oppure

ii) ispezioni e prove in caso di sospetta presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, se applicabile al di sopra delle rispettive soglie;

d) i risultati sono registrati e conservati per almeno tre anni.

Queste condizioni si ritengono soddisfatte quando l'OPA prima del rilascio dei passaporti e per il controllo dei punti critici del proprio processo produttivo di cui all'art. 90, effettua gli esami visivi sulle piante di cui è responsabile, li registra e li conserva per almeno 3 anni.

La registrazione degli esami visivi invece è un'attività dinamica in costante aggiornamento, in funzione del procedere delle fasi produttive, e delle piante coltivate, della stagione colturale, degli organismi nocivi.

In riferimento ai **punti critici che ha già individuato e registrato nel modello 'A' sopra riportato, l'OPA deve registrare almeno i dati seguenti:**

- 1) Data del rilievo;
- 2) Centro aziendale;
- 3) Localizzazione vivaio con nome comune del sito di coltivazione o il riferimento ad uno schema aziendale codificato;
- 4) Specie/Genere vegetale;
- 5) Tipo di coltivazione: Contenitore (Cl/V)/Pieno campo (PC)
- 6) Indicare il punto critico del processo produttivo – vedi Modello 'A';
- 7) per i punti critici relativi alla "Semina" e alla "Radicazione", devono essere fornite le informazioni relative alla provenienza del materiale vegetale (aziendale, regionale, nazionale, UE, paese terzo);
- 8) per i punti critici relativi alla "Invasatura", "Trapianto in pieno campo" "Introduzione da altri operatori professionali o da altre unità produttive aziendali per avviare una nuova coltivazione" devono essere fornite le informazioni relative al numero delle piante (DATO FACOLTATIVO) e alla provenienza materiale vegetale (aziendale, regionale, nazionale, UE, paese terzo);
- 9) per i punti critici relativi alla "Vendita o spostamento" e "Acquisto e vendita per commercio diretto", deve essere indicato anche il numero delle piante (DATO FACOLTATIVO). Nel caso del punto critico relativo alla "Vendita", l'esame visivo è effettuato solo nei casi in cui le piante oggetto di vendita, non abbiano avuto altri esami visivi svolti nel periodo opportuno;
- 10) Successivamente, a seguito dell'esame visivo svolto prima di emettere i passaporti delle piante, l'OPA deve registrarne l'esito, indicando la presenza/sospetta presenza/assenza di sintomi di organismi nocivi (ON) così come definiti dal Reg. 2019/2072 e Reg. 2019/1702: ON da quarantena, ON da quarantena rilevanti per le zone protette e ON regolamentati non da quarantena (v. riepilogo allegato alla presente). In caso di Assenza non è necessario indicare il nome scientifico dell'ON, ma è sufficiente indicare che non sono presenti gli ON indicati nei suddetti regolamenti. Il nome dell'ON deve essere indicato nei casi di Presenza o Sospetta presenza;
- 11) L'OPA deve registrare anche le azioni intraprese in caso di Presenza o Sospetta presenza di organismi nocivi: trattamento, distruzione piante, comunicazione al SFR, altro.

Per le registrazioni di cui sopra, l'SFR metterà a disposizione degli OPA un modello in formato elettronico.

<https://www.regione.toscana.it/-/obblighi-a-carico-degli-operatori-professionali-registrati-e-operatori-professionali-autorizzati-prime-indicazioni>

Per dubbi e/o informazioni in merito al Reg. 2016/2031 inviare una email al seguente indirizzo: reg2031_RUOP@regione.toscana.it